



Milano, 14 giugno 2024

Spett.le **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza**
Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e
VAS
Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 Roma
va@pec.mite.gov.it
va-udg@mase.gov.it

e p.c.
Egredi **Arch. Martina Moscarelli**
moscarelli.martina@mase.gov.it

Dott.ssa Silvia Terzioli
terzioli.silvia@mase.gov.it

Oggetto: **[ID: 8802] Progetto di un impianto fotovoltaico della potenza di 18,043 MW e delle relative opere connesse necessarie al collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale, integrato con un impianto di produzione di idrogeno verde, da realizzarsi nel territorio dei Comuni di Statte (TA) e Taranto (TA) - procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 – Istanza di rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.**

Spettabile Ministero,

la scrivente **Metka EGN Apulia S.r.l.**, con sede legale in sede Milano (MI), Piazza Fontana 6, (PEC: metkaegnapuliasrl@legalmail.it), in persona del legale rappresentante *p.t.* Dott. Ciro Morlino (di seguito, la “**Società**”), titolare del progetto emarginato in oggetto (di seguito, il “**Progetto**”),

premessato che

- in data 1 agosto 2022, con nota acquisita al protocollo n. 96062/MITE del 2 agosto 2022, la Società ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, istanza per la valutazione di impatto ambientale del Progetto;
- in data 25 gennaio 2024, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha espresso parere favorevole (n. 254) circa la compatibilità ambientale del Progetto;

- in data 15 febbraio 2024, codesto Ministero ha sollecitato il Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al rilascio del proprio parere di competenza;
- in data 29 maggio 2024, oltre tre mesi dopo il termine previsto dall’articolo 25, comma 2 *bis* del D. Lgs. 152/2006, il Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha espresso il proprio parere favorevole alla pronuncia di compatibilità ambientale del Progetto (di seguito, il “**Parere MIC**”);
- il Parere MIC nel confermare che il Progetto “*con riferimento al D.lgs. 199/21 co.8, let. b (Decreto modificato dall’art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23) ricade in area idonea in quanto situato in area SIN oggetto di bonifica individuata ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*” e che “*la realizzazione dell’impianto in oggetto consente potenzialmente di salvaguardare una corrispondente superficie di territorio a maggior pregio paesaggistico in altre collocazioni?*” ha tuttavia prescritto che “*il layout di impianto deve essere **rimodulato** sul lato settentrionale, escludendo l’installazione dei tracker, di 3 cabine di smistamento, del cavidotto interrato e della recinzione, dell’area di rispetto del Regio Tratturello Tarantino, ovvero dalla fascia, larga circa m 70 di area non idonea all’installazione degli impianti FER di cui al Regolamento Regionale del 30 dicembre 2010 n. 24 (Individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di impianti a fonti rinnovabili);*” (di seguito, la “**Prescrizione**”).

Tanto premesso, con la presente si portano alla Vostra attenzione le seguenti osservazioni in merito al Parere MIC e, in particolare, alla Prescrizione ivi contenuta.

La Prescrizione, così come formulata nel Parere MIC, richiede la rimozione di una porzione di trackers dal layout del progetto per una potenza pari a circa 4 MW, sulla base della considerazione che – sebbene “*il sito in cui sono localizzate le opere in progetto ricade all’interno di una zona SIN [...] i cui valori paesaggistici risultano fortemente compromessi dalla sua collocazione in quello che ormai è a tutti gli effetti un comprensorio industriale e produttivo, caratterizzato dalla presenza di una grande cava (a nord est dell’impianto), dall’inceneritore e dall’impianto di compostaggio subito limitrofo ad ovest del perimetro dell’area dell’impianto fotovoltaico*” (cfr. pag. 14 del Parere MIC), “*il layout di impianto deve essere rimodulato sul lato settentrionale, escludendo l’installazione dei tracker, di 3 cabine di smistamento, del cavidotto interrato e della recinzione, dell’area di rispetto del Regio Tratturello Tarantino, ovvero dalla fascia, larga circa m 70 di area non idonea all’installazione degli impianti FER di cui al Regolamento Regionale del 30 dicembre 2010 n. 24 (Individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di impianti a fonti rinnovabili);*”.

In primo luogo preme evidenziare che la Prescrizione, così come formulata nel Parere MIC, comporterebbe la ingiustificata e illegittima rimozione di una porzione di *trackers* dal layout del Progetto, pari a circa 4 MW, compromettendo gravemente la realizzabilità del progetto da un punto di vista finanziario, ciò anche in considerazione del dilatamento delle tempistiche e dei costi che deriverebbero dal rispetto della Prescrizione.

Inoltre, pare opportuno ribadire che tale rimodulazione del layout sarebbe imposta nonostante lo stesso MIC abbia rilevato che il Progetto:

- **“ricade in area idonea in quanto situato interamente in area SIN oggetto di bonifica individuata ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;**
- **“non ricade in aree vincolate ope legis ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004 [...] all’interno di un mosaico agricolo di limitata estensione ancora definito nelle sue forme e orientamenti, sopravvissuto all’avanzare dell’insediamento produttivo di Taranto ma, di fatto, non più utilizzabile a fini agricoli e ormai incluso in un’area che ha perso i suoi connotati originari a causa delle trasformazioni indotte dalla destinazione industriale dei terreni circostanti.”;**
- **“il sedime dell’impianto fotovoltaico ad idrogeno verde non interferisce con alcuna componente individuata dal PPTR della Puglia”;**
- **“dal punto di vista dell’impatto visuale, l’assetto originario dei luoghi è in gran parte alterato da colline di rifiuti di cava a nord est e dalla struttura dell’inceneritore subito a nord-ovest, che di fatto hanno alterato la connotazione rurale del paesaggio anche nell’area non edificata in cui è previsto l’impianto”.**

Con riferimento alle aree idonee, lo stesso Parere MIC precisa, altresì, che *“anche ai sensi della L.R. n. 51 del 30.12.2021 (Legge di stabilità regionale 2022 - Disposizioni in materia di rifiuti, energia, Via, biodiversità), nelle more dell’individuazione delle aree idonee alla localizzazione di impianti ai sensi del D.Lgs n. 199 del 08.11.2021, sono considerati tali i siti oggetto di bonifica (inclusi i siti di interesse nazionale) anche situati all’interno delle aree non idonee in cui sono consentiti interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e sistemi di accumulo, con esclusione degli impianti termoelettrici, tranne che nel caso di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante”*, di fatto confermando, nel rispetto della normativa regionale, che le aree SIN sono da intendersi idonee *ex lege* all’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile.

Ai sensi dell’articolo 37 della L.R. n. 51 del 30 dicembre 2021, citato dallo stesso Parere MIC è previsto che *“Nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall’articolo 20 del D.Lgs. 199/2021, nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, situati all’interno delle aree non idonee definite per specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili di cui all’allegato 3 del Reg. reg. 24/2010, sono consentiti gli interventi di cui all’articolo 242-ter del D.Lgs. 152/2006 riferiti a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”*.

Nell’evidenziare per quanto spiegato che l’area di cui trattasi è idonea *ex lege* e, comunque, la contraddittorietà della Prescrizione rispetto a quanto rappresentato dallo stesso MIC nel proprio parere, si chiede a codesto Ministero di non tenere conto del Parere MIC alla luce delle motivazioni che seguono:

- ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante;
- ai sensi della citata disposizione, inoltre, è previsto che *“Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”*;

- l'articolo 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 9, comma 9-novies, del D.L. n. 181/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 11/2024, al secondo periodo prevede: “[...] *il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VLA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*”;
- nel caso di specie, il Parere MIC, è stato reso oltre tre mesi dopo il termine previsto dall'articolo 25, comma 2 *bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e, pertanto, non è vincolante per codesto Ministero;
- codesto Ministero, in altri procedimenti, (es. Decreto della Direzione Generale Valutazioni Ambientali n. 437 del 21 dicembre 2022, Decreto della Direzione Generale Valutazioni Ambientali n. 162 del 28 maggio 2024) per fattispecie analoga a quella della scrivente Società ha rilasciato provvedimento di compatibilità ambientale sulla scorta del parere favorevole della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non considerando, in quella sede, il parere contrario ovvero analoghe prescrizioni del Ministero della Cultura;
- l'applicazione della predetta normativa, per come operata da codesto Ministero, ha trovato, altresì, piena adesione da parte della giurisprudenza del Consiglio di Stato (*cf.* IV Sezione, 2 ottobre 2023, n. 8610), laddove i giudici amministrativi hanno ribadito che il parere paesaggistico, reso tardivamente, è inefficace poiché il termine entro cui lo stesso deve essere reso è tassativo e il conseguente silenzio si sostanzia “*nella perdita del potere di dissentire e di impedire la conclusione del procedimento*” (in termini, *ex multis*, *cf.* TAR Puglia, II Sezione, 22 aprile 2024, n. 500).

Alla luce di tutto quanto esposto, la Società

chiede

a codesto Ministero di procedere al rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale del Progetto non considerando il Parere MIC e la Prescrizione ivi partita, in quanto reso oltre il termine perentorio di legge e, in ogni caso, non vincolante in ragione della idoneità dell'area interessata dal Progetto.

La scrivente Società dichiara, ove occorrer possa e ad ogni fine, di non prestare acquiescenza alcuna al Parere MIC, con ogni e più ampia riserva di tutela dei propri diritti e interessi innanzi alle sedi competenti.

Confidando in un positivo accoglimento di quanto richiesto, si porgono distinti saluti.



Metka EGN Apulia S.r.l.
Piazza Fontana, 6
20122 Milano (MI)
P.IVA 15223821008
Metka EGN Apulia S.r.l.

(Dott. Ciro Morlino)